

Proposta di legge: “Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone distretto.
Modifiche alla legge regionale 40/2005 ed alla legge regionale 41/2005”.

Sommario

Capo I – Modifiche alla l.r. 40/2005

- Art. 1 – Modifiche all'articolo 2 della l.r. 40/2005
- Art. 2 – Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 40/2005
- Art. 3 – Modifiche all'articolo 11 della l.r. 40/2005
- Art. 4 – Modifiche all'articolo 21 della l.r. 40/2005
- Art. 5 – Modifiche all'articolo 64 della l.r. 40/2005
- Art. 6 – Modifiche all'articolo 71 bis della l.r. 40/2005
- Art. 7 – Modifiche all'articolo 71 quater della l.r. 40/2005
- Art. 8 – Modifiche all'articolo 71 sexies della l.r. 40/2005
- Art. 9 – Modifiche all'articolo 71 decies della l.r. 40/2005
- Art. 10 – Modifiche all'articolo 71 quaterdecies della l.r. 40/2005
- Art. 11 – Abrogazione dell’articolo 71 septies decies della l.r. 40/2005

Capo II – Modifiche alla l.r. 41/2005

- Art. 12 – Modifiche all'articolo 29 della l.r. 41/2005
- Art. 13 – Modifiche all'articolo 34 della l.r. 41/2005
- Art. 14 – Modifiche all'articolo 35 della l.r. 41/2005

Capo III – Norme transitorie e di prima applicazione

- Art. 15 – Allegati A e B alla l.r. 40/2005
- Art. 16 – Zone distretto di nuova istituzione
- Art. 17 – Modalità di scelta del modello di esercizio della funzione di integrazione socio sanitaria
- Art. 18 – Fusione per incorporazione delle società della salute
- Art. 19 – Effetti della fusione per incorporazione delle società della salute
- Art. 20 – Programmazione intermedia
- Art. 21 – Incentivi di finanziamento per accorpamenti di zona distretto
- Art. 22 – Norma finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c) dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005).

Considerato quanto segue:

1. Occorre dare attuazione all'articolo 91 della l.r. 84/2015, in cui si prevede che la Giunta regionale presenti al Consiglio regionale una proposta con cui procedere ad una revisione degli ambiti territoriali di zona distretto nel rispetto di determinati criteri, già esplicitati nel citato articolo;
2. La legge approva un primo elenco di zone distretto (Allegato B), risultante dall'accorpamento delle preesistenti, con l'individuazione dell'ambito territoriale di riferimento; a regime le zone distretto rimangono individuate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, previo parere della conferenza regionale dei sindaci;
3. Allo scopo di soddisfare le esigenze di valorizzazione e di tutela delle identità territoriali e per una maggiore attenzione e vicinanza al cittadino, il PIS ed il PIZ possono prevedere articolazioni territoriali delle stesse zone distretto;
4. La legge consente a tutti gli enti locali che esercitano la funzione sociale di partecipare al consorzio società della salute per assicurare l'esercizio della funzione di integrazione socio sanitaria
5. Si rende necessario prevedere specifiche disposizioni transitorie e di prima applicazione della legge allo scopo di garantire la continuità del sistema nella fase di passaggio dalle preesistenti zone distretto alle nuove, disciplinando, tra le altre, cose il processo di fusione per incorporazione nell'ipotesi in cui nella medesima zona distretto sussistano due o più società della salute.

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 40/2005

1. Alla lettera s bis) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) le parole “ed i comuni” sono sostituite dalle seguenti: “e gli enti locali che esercitano la funzione sociale”.

Art. 2

Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“Art. 10 bis

Interazione tra gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale e la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute

1. La Giunta regionale realizza la mobilità temporanea di personale tra la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute e le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale per far fronte a comprovate esigenze di servizio o di specifiche professionalità, nonché per consentire l'interscambio di esperienze, la collaborazione su specifici progetti, la formazione e l'aggiornamento professionale.
2. La mobilità è attuata a seconda dei casi tramite gli istituti del comando e del distacco previo parere dell'ente di provenienza e su assenso del personale interessato nei limiti del contingente annualmente fissato con deliberazione della Giunta regionale. I relativi oneri sono posti a carico del fondo sanitario regionale.
3. La finalità, la durata e le modalità di svolgimento del distacco sono definite in una convenzione tra la Regione e le aziende e gli enti di provenienza.”.

Art. 3

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 40/2005

1. Al comma 2 all'articolo 11 della l.r. 40/2005 dopo le parole “presidenti delle conferenze zonali dei sindaci di cui all'articolo 34 della L.R. 41/2005” sono inserite le seguenti: “e dai presidenti delle conferenze zonali integrate di cui all'articolo 12 bis”.

Art. 4

Modifiche all'articolo 21 della l.r. 40/2005

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“2 bis. Negli ambiti territoriali di nuova istituzione il PIS può promuovere la valorizzazione e la tutela delle identità territoriali per una migliore attenzione e vicinanza al cittadino sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso articolazioni territoriali volte a garantire una più ampia partecipazione delle istituzioni locali ai livelli di programmazione.”.

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 21 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis, ciascuna articolazione territoriale può individuare un referente che partecipi, senza diritto di voto, alle sedute degli organismi di cui agli articoli 12, 12 bis e 71 sexies.”.

Art. 5

Modifiche all'articolo 64 della l.r. 40/2005

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 64 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“4 bis. Le zone distretto sono individuate ai sensi del comma 4 nel rispetto dei seguenti criteri, fatta eccezione per la zona insulare dell'Elba:

- a) il numero massimo dei comuni per zona distretto non può essere superiore a 25;
- b) la popolazione residente minima in ogni zona distretto non può essere inferiore a 50.000 abitanti;
- c) non possono essere individuate zone distretto i cui comuni afferiscono a due aziende USL diverse.”.

Art. 6

Modifiche all'articolo 71 bis della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 71 bis della l.r. 40/2005 le parole “I comuni” sono sostituite dalle seguenti: “Gli enti locali”.

2. Al comma 2 dell'articolo 71 bis della l.r. 40/2005 le parole “ed i comuni” sono sostituite dalle seguenti: “e gli enti locali”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 71 bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“3 bis. La società della salute esercita direttamente, tramite le proprie articolazioni organizzative, le funzioni di cui al comma 3, lettere a), b) ed e).”.

4. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 71 bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“3 ter. Il piano sanitario e sociale integrato regionale individua, con riferimento alle funzioni di cui al comma 3, lettere c) e d), i contenuti minimi ed i termini di cui la società della salute assicura la gestione diretta:

a) con riferimento ai livelli essenziali di assistenza per le attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e le altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;

b) con riferimento al nomenclatore degli interventi e dei servizi sociali per i livelli essenziali delle prestazioni sociali.”.

5. Al comma 5 dell'articolo 71 bis della l.r. 40/2005 le parole “La società della salute” sono sostituite dalle seguenti: “Fatto salvo quanto previsto al comma 3 ter, la società della salute”.

Art. 7

Modifiche all'articolo 71 quater della l.r. 40/2005

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 71 quater della l.r. 40/2005 le parole “i comuni” sono sostituite dalle seguenti: “gli enti locali”.

2. Al comma 3 dell'articolo 71 quater della l.r. 40/2005 la parola “comunali” è sostituita dalle seguenti: “degli enti locali”.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 71 quater della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, gli enti locali di una determinata zona distretto, che non aderiscono alla società della salute, assicurano in ogni caso la partecipazione all'assemblea dei soci per garantire che le attività socio sanitarie e le attività sociali siano esercitate in modo coerente con la programmazione zonale.”.

Art. 8

Modifiche all'articolo 71 sexies della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 71 sexies della l.r. 40/2005 dopo le parole “ciascun comune aderente” sono aggiunte le seguenti: “oppure dal presidente di ciascun ente locale diverso dal comune”.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 71 sexies della l.r. 40/2005 le parole “i comuni” sono sostituite dalle seguenti: “gli enti locali”.

3. Al comma 5 dell'articolo 71 sexies della l.r. 40/2005 la parola “comunali”, ripetuta due volte nel testo del comma, è sostituita dalle seguenti “degli enti locali” e la parola “comuni” è sostituita dalle seguenti: “enti locali”.

4. Al comma 6 dell'articolo 71 sexies della l.r. 40/2005, dopo le parole “sindaci dei comuni” sono inserite le seguenti: “o dai presidenti degli enti locali”.

5. Dopo il comma 6 dell'articolo 71 sexies della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:

“6 bis. All'assemblea dei soci della società della salute possono essere invitate senza diritto di voto le aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla l.r. 43/2004.”.

6. Il comma 7 dell'articolo 71 sexies della l.r. 40/2005 è abrogato.

Art. 9

Modifiche all'articolo 71 decies della l.r. 40/2005

1. La rubrica dell'articolo 71 decies della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente: “Organi di controllo”.

2. Il comma 1 dell'articolo 71 decies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Lo statuto della società della salute prevede la nomina di un collegio sindacale o di un revisore unico.”.

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 71 decies della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:

“6 bis. Il revisore unico della società della salute è nominato dall'assemblea dei soci a maggioranza.”.

4. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 71 decies della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:

“6 ter. L'indennità annua lorda spettante al revisore unico è fissata in misura non superiore al 30 per cento degli emolumenti spettanti al direttore della società della salute”.

Art. 10

Modifiche all'articolo 71 quaterdecies della l.r. 40/2005

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 71 quaterdecies della l.r. 40/2005 le parole “dai comuni” sono sostituite dalle seguenti: “dagli enti”.

2. Al comma 2 dell'articolo 71 quaterdecies della l.r. 40/2005 le parole “dei comuni” sono sostituite dalle seguenti: “degli enti locali”.

Art. 11

Abrogazione dell'articolo 71 septies decies della l.r. 40/2005

1. L'articolo 71 septies decies della l.r. 40/2005 è abrogato.

Capo II – Modifiche alla l.r. 41/2005

Art. 12

Modifiche all'articolo 29 della l.r. 41/2005

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) è inserito il seguente:

“2 bis. Il PIZ, in maniera coordinata ed integrata con il PIS, può promuovere la valorizzazione e la tutela delle identità territoriali per una migliore attenzione e vicinanza al cittadino sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso articolazioni territoriali volte a garantire una più ampia partecipazione delle istituzioni locali ai livelli di programmazione.”.

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 29 della l.r. 41/2005 è inserito il seguente:

“2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis, ciascuna articolazione territoriale può individuare un referente che partecipi, senza diritto di voto, alle sedute della conferenza zonale dei sindaci di cui all'articolo 34.”.

3. Al comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 41/2005 le parole “, nonché delle risorse previste dalla L.R. 66/2008” sono soppresse.

Art. 13

Modifiche all'articolo 34 della l.r. 41/2005

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 41/2005 è inserito il seguente:

“3 bis. Il presidente della conferenza coincide con il presidente della conferenza zonale integrata di cui all'articolo 12 bis della l.r. 40/2005.”.

Art. 14

Modifiche all'articolo 35 della l.r. 41/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 41/2005 le parole da “, approva la convenzione” a “della L.R. 40/2005” sono soppresse.

Capo III – Norme transitorie e di prima applicazione

Art. 15

Allegati A e B alla l.r. 40/2005

1. L'allegato A alla l.r. 40/2005 è sostituito dall'allegato A alla presente legge.

2. L'allegato B alla presente legge è inserito come allegato B alla l.r. 40/2005.
3. Fino all'individuazione delle zone distretto con le modalità di cui all'articolo 64, comma 4 della l.r. 40/2005, le stesse sono determinate dall'allegato B della medesima legge.
4. Le zone distretto non oggetto delle modifiche introdotte dalla presente legge continuano ad esercitare le funzioni secondo le modalità ordinarie già individuate ai sensi dell'articolo 70 bis e 71 bis della l.r. 40/2005.

Art. 16

Zone distretto di nuova istituzione

1. Gli ambiti territoriali delle zone distretto di cui all'allegato B decorrono dal 1° gennaio 2017.
2. Alle zone distretto di nuova istituzione sono imputati tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle zone distretto preesistenti.
3. Ciascuna azienda USL recepisce i nuovi ambiti territoriali delle zone distretto e definisce, d'intesa con gli enti locali, gli assetti organizzativi della nuova zona distretto in riferimento alle previsioni di cui agli articoli 70 bis e 71 bis della l.r. 40/2005, nonché in riferimento alle previsioni di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge.
4. In ciascuna zona distretto di nuova istituzione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, è insediata la conferenza zonale integrata ai sensi dell'articolo 12 bis della l.r. 40/2005, nonché la conferenza zonale dei sindaci di cui all'articolo 34 della l.r. 41/2005, qualora la società della salute non sia l'unico modello organizzativo preesistente.
5. In fase di prima applicazione, la convocazione della conferenza zonale integrata di cui all'articolo 12 bis della l.r. 40/2005 e della conferenza zonale dei sindaci di cui all'articolo 34 della l.r. 41/2005 è effettuata dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, che svolge in via provvisoria le funzioni di presidente.
6. In caso di inadempienza a quanto disposto ai commi 4 e 5, alla convocazione delle conferenze provvede il Presidente della Giunta regionale e la presidenza delle stesse è assunta dal componente più anziano di età.
7. Nelle more dell'insediamento delle conferenze di cui al comma 4, continuano ad operare le conferenze afferenti alle zone distretto preesistenti, che decadono non appena sono insediate le nuove.

Art. 17

Modalità di scelta del modello di esercizio della funzione di integrazione socio sanitaria

1. Nel caso in cui nella medesima zona distretto sussistono due o più società della salute, queste procedono alla fusione per incorporazione secondo quanto disposto dall'articolo 18.
2. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1, i comuni, in seguito all'individuazione delle nuove zone distretto, stabiliscono, nell'ambito della conferenza zonale dei sindaci, integrata con il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale, nel termine di trenta giorni dall'insediamento della conferenza stessa, se intendono aderire alla società della salute esistente, ai sensi dell'articolo 71 bis della l.r. 40/2005, oppure, qualora non si realizzino le condizioni di cui all'articolo 71-quater comma 5, procedere allo scioglimento della società della salute esistente e alla conseguente stipula della convenzione sociosanitaria di cui all'articolo 70 bis della l.r. 40/2005.
3. Fino a quando non divengono operativi i modelli di esercizio della funzione di integrazione socio sanitaria di cui al comma 2, continuano ad operare i preesistenti modelli organizzativi.

Art. 18

Fusione per incorporazione delle società della salute

1. Nelle zone distretto di nuova istituzione ove vi sia la presenza di due o più società della salute, le assemblee dei soci delle stesse procedono ad una fusione per incorporazione in applicazione degli articoli 2501 e seguenti del codice civile, individuando nella società della salute che rappresenta la maggior quota della popolazione, salvo diversa intesa tra le suddette assemblee, l'ente incorporante.
2. Dopo avere individuato l'ente incorporante ai sensi del comma 1, le giunte esecutive delle società della salute interessate redigono, entro i termini previsti dal provvedimento di cui al comma 6, un progetto di fusione, nel quale devono essere presenti i seguenti elementi:
 - a) la denominazione e la sede delle società della salute partecipanti alla fusione;
 - b) convenzione istitutiva della società della salute incorporante a seguito della fusione e lo statuto;
 - c) le modalità di assegnazione delle quote di partecipazione della società della salute incorporante a seguito della fusione;
 - d) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società della salute partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società della salute incorporante.
3. Il progetto esecutivo è corredato dai seguenti documenti:
 - a) la situazione patrimoniale o il bilancio dell'ultimo esercizio delle società della salute interessate dall'incorporazione;
 - b) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società della salute interessate all'incorporazione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale;
 - c) una relazione illustrativa da cui risultino, in particolare, i criteri di determinazione delle quote di partecipazione dei singoli soci alla società della salute incorporante a seguito della fusione.

4. I documenti di cui ai commi 2 e 3 sono depositati presso le sedi delle società della salute partecipanti alla fusione e pubblicati nei rispettivi siti istituzionali.
5. Decorsi almeno trenta giorni dalla pubblicazione del progetto di fusione ai sensi del comma 4, le assemblee dei soci interessate decidono, nei successivi quindici giorni, in ordine all'incorporazione attraverso l'approvazione del progetto esecutivo, ciascuna deliberando secondo le modalità previste nella propria convenzione istitutiva e nel proprio statuto.
6. Ulteriori elementi di dettaglio in merito ai tempi, alle procedure e alle modalità per la fusione per incorporazione delle società della salute interessate sono disciplinati con apposita deliberazione della Giunta regionale, conformemente a quanto previsto dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile.
7. A seguito della incorporazione, l'assemblea dei soci della società della salute approva l'integrazione dello statuto e della convenzione istitutiva della società della salute incorporante secondo le determinazioni del progetto di cui al comma 2.

Art. 19

Effetti della fusione per incorporazione delle società della salute

1. La società della salute incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società della salute partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, antecedenti all'incorporazione. Sono altresì trasferiti alla società della salute incorporante i patrimoni delle società della salute incorporate, ivi compresi gli incarichi in corso, nonché il personale dipendente o assegnato.

Art. 20

Programmazione intermedia

1. Nell'ambito delle nuove zone distretto è approvato, sulla base delle linee guida definite dalla Giunta regionale e dei contenuti del piano sanitario e sociale integrato regionale, uno strumento di programmazione intermedio che garantisce il coordinamento dei preesistenti piani zonali e che rimane in vigore fino all'approvazione del nuovo piano sanitario e sociale integrato regionale.

Art. 21

Incentivi di finanziamento per accorpamenti di zone distretto

1. Per il quinquennio 2017-2021 alle zone distretto inserite nell'allegato B è erogato un contributo

di primo avvio nella misura pari a 100.000,00 euro annui per ciascuna zona distretto oggetto di accorpamento.

2. Le modalità di erogazione del contributo sono disciplinate con apposita deliberazione della Giunta regionale

3. Al fine di incentivare accorpamenti tra zone distretto precedentemente esistenti il piano sanitario e sociale integrato regionale individua ulteriori specifici incentivi di finanziamento attribuiti con vincolo di destinazione, anche prevedendo punteggi aggiuntivi nei bandi regionali, adottati anche con riferimento alle risorse europee.

4. Il contributo di cui al comma 1 e gli eventuali incentivi sono maggiorati del 30 per cento nel caso in cui tutti i comuni della medesima zona distretto abbiano aderito all'unico modello organizzativo prescelto.

Art. 22

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge, stimati complessivamente in euro 1.820.000,00 per ciascun anno dal 2017 al 2021, si fa fronte per l'anno 2017 con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali" Titolo 1 "spese correnti" del bilancio di previsione 2017/2019, e per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali" Titolo 1 "spese correnti" del bilancio di previsione 2017/2019 per Euro 800.000,00 e della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA". Titolo 1 "spese correnti" del bilancio di previsione 2017/2019 per Euro 1.020.000,00.

2. Agli oneri per gli esercizi 2020 e 2021 si fa fronte con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 14, comma 5 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 20/2008).

Allegato A

Ambiti territoriali del servizio sanitario regionale. Ambiti aziendali

Azienda USL	Comuni
Azienda unità sanitaria locale Toscana Nord-Ovest	Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Lucciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri, Carrara, Massa, Montignoso, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto, Villa Collemandina, Fabbrie di Vergemoli, Sillano Giuncugnano, Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Villa Basilica Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Volterra, Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte, Terricciola, Casciana Terme Lari, Calci, Cascina, Fauglia, Orciano Pisano, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano, Crespina Lorenzana, Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina, Rosignano Marittimo, Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Santa Luce, Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto, Monteverdi Marittimo, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba, Capraia Isola, Collesalveti, Livorno, Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Viareggio
Azienda unità sanitaria locale Toscana Centro	Buggiano, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano, Chiesina Uzzanese, Abetone Cutigliano, Agliana, Marliana, Montale, Pistoia, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio, Serravalle Pistoiese, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio, Firenze, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, San Godenzo, Tavarnelle Val di Pesa, Figline e Incisa Valdarno Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Vicchio, Scarperia e San Piero, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno, San Miniato, Santa Croce sull'Arno
Azienda unità sanitaria locale Toscana Sud-Est	Casole d'Elsa, Colle Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda, Abbazia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d'Orcia, Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Montalcino, Monticiano, Murlo, Radda in Chianti, Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso, Siena, Sovicille Bibbiena, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Talla, Pratovecchio Stia, Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino, Bucine, Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana, Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi, Civitella in Val di Chiana, Monte San Savino, Subbiano, Capalbio, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Sorano, Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Montieri, Scarlino, Monterotondo Marittimo, Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano, Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Grosseto, Roccastrada, Scansano

Le aziende regionali ospedaliero-universitarie ed i presidi ospedalieri gestiti

Azienda ospedaliera universitaria	presidio ospedaliero gestito
Azienda ospedaliera universitaria Pisana	Ospedali Pisani
Azienda ospedaliera universitaria Senese	Ospedale Senese Le Scotte
Azienda ospedaliera universitaria Careggi	Complesso Ospedaliero Careggi-CTO
Azienda ospedaliera universitaria Meyer	Ospedale Pediatrico "A. Meyer"

Allegato B

Ambiti territoriali del servizio sanitario regionale. Ambiti zone – distretto

AUSL	Zona Distretto	nome Comuni	zona distretto accorpata
AUSL Toscana Nord-Ovest	Lunigiana	Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri	
	Apuane	Carrara, Massa, Montignoso	
	Valle del Serchio	Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto, Villa Collemandina, Fabbriche di Vergemoli, Sillano Giuncugnano	
	Piana di Lucca	Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Villa Basilica	
	Alta Val di Cecina - Val d'Era	Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Volterra, Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte, Terricciola, Casciana Terme Lari	Alta Val di Cecina - Val d'Era
	Pisana	Calci, Cascina, Fauglia, Orciano Pisano, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano, Crespina Lorenzana	
	Bassa Val di Cecina - Val di Cornia	Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina, Rosignano Marittimo, Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Santa Luce, Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto, Monteverdi Marittimo	Bassa Val di Cecina - Val di Cornia
	Elba	Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba	
	Livornese	Capraia Isola, Collesalveti, Livorno	
	Versilia	Camaione, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Viareggio	
AUSL Toscana Centro	Val di Nievole	Buggiano, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano, Chiesina Uzzanese	
	Pistoiese	Abetone Cutigliano, Agliana, Marliana, Montale, Pistoia, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio, Serravalle Pistoiese	
	Pratese	Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio	
	Firenze	Firenze	
	Fiorentina Nord-Ovest	Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia	
	Fiorentina Sud-Est	Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, San Godenzo, Tavarnelle Val di Pesa, Figline e Incisa Valdarno	

	Mugello	Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Vicchio, Scarperia e San Piero	
	Empolese -Valdarno Inferiore	Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci,Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno, San Miniato, Santa Croce sull'Arno	Empolese - Valdarno Inferiore
AUSL Toscana Sud-Est	Alta Val d'Elsa	Casole d'Elsa, Colle Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano	
	Amiata senese e Val d'Orcia- Valdichiana senese	Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d'Orcia,Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda	Amiata senese e Val d'Orcia- Valdichiana senese
	Senese	Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Montalcino, Monticiano, Murlo, Radda in Chianti, Rapolano Terme, Siena, Sovicille	
	Aretina – Casentino - Valtiberina	Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi, Civitella in Val di Chiana, Monte San Savino, Subbiano,Bibbiena, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Talla, Pratovecchio Stia,Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino	Aretina – Casentino - Valtiberina
	Valdarno	Bucine, Caviglia, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Castelfranco Piandiscò	
	Val di Chiana Aretina	Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana	
	Colline dell'Albegna	Capalbio, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Sorano	
	Amiata Grossetana - Colline Metallifere - Grossetana	Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano,Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Montieri, Scarlino, Monterotondo Marittimo,Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Grosseto, Roccastrada, Scansano	Amiata Grossetana - Colline Metallifere - Grossetana